



COMUNE DI TRENTO

VIA DEL BRENNERO, 312 - 38121 TRENTO
tel 0461-884780 - fax 0461-884820
gestionestrade parchi.comune.tn@cert.legalmail.it
Orario di apertura al pubblico:
lun/ven: 8.30/12.00

Trento, 30 ottobre 2017

Ordinanza del sindaco n. 1/2017

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER IL SUPERAMENTO E/O IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - 2017/2018.

IL SINDACO

premesso che con deliberazione n. 2051 di data 21 settembre 2007 la Giunta provinciale ha approvato in via definitiva, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 e in conformità alle indicazioni del D.M. n. 261 di data 01 ottobre 2002, il Piano Provinciale di Tutela della Qualità dell'aria;

considerato che tale Piano ha l'obiettivo di definire strategie di intervento volte a garantire la tutela della qualità dell'aria ambiente attraverso misure da adottare nel breve e lungo periodo per ridurre le emissioni inquinanti;

preso atto che l'Unità Operativa Aria, agenti fisici e bonifiche dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ha informato che il nuovo "Piano di qualità dell'aria" ha intrapreso l'iter di approvazione ma entrerà in vigore presumibilmente a partire dall'anno 2018 e pertanto non si rileva la necessità di modificare i provvedimenti atti a contenere i livelli di inquinamento atmosferico già attuati nella stagione 2016-2017;

visto che con il D.Lgs. n. 155 di data 13 agosto 2010 è stata recepita la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che tra le diverse novità introduce disposizioni concernenti la predisposizione dei piani di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici;

considerato che tale Decreto prevede che si adottino piani di azione, aventi valenza per tutto l'arco dell'anno, che hanno ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, come invece previsto dai Piani di azione redatti in base alla precedente normativa;

preso atto che in tal senso la Giunta Provinciale ha approvato la deliberazione n.2989 di data 23 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Piano di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme degli inquinanti atmosferici, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155" e in particolare il relativo Allegato parte integrante;

dato atto comunque della necessità di adottare provvedimenti di natura strutturale e permanente quali limitazione del traffico, utilizzo razionale degli impianti di riscaldamento, lavaggio delle strade ecc., attraverso uno specifico atto, in attuazione del Piano Provinciale di Tutela della Qualità dell'aria;

vista a tal proposito la deliberazione della Giunta provinciale n. 368 di data 4 marzo 2011 avente ad oggetto: "attuazione del Piano Provinciale di tutela della qualità dell'aria con riferimento ai provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale" ed in particolare il relativo Allegato parte integrante;

considerato che tale determinazione prevede l'adozione da parte dei Comuni di provvedimenti di tipo generale oltre che di limitazione del traffico da applicarsi nel periodo 1 novembre 31 marzo di ogni stagione invernale;



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



preso atto che si rende necessario continuare ad adottare la strategia unitaria prevista dall'Accordo tra il Canton Ticino, alcune Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano, che a causa della particolare condizione orografica e meteo climatica presenta situazioni di criticità generalizzate per il rispetto dei limiti, il tutto con particolare riferimento al settore della mobilità e dei trasporti;

dato atto che in base a tale Accordo gli elementi e le azioni di natura tecnico-organizzativa di carattere coordinato e sinergico, pur rispettata l'autonomia decisionale dei singoli Enti firmatari, sono i seguenti: definire ed adottare limitazioni progressive della circolazione dei veicoli più inquinanti;

considerato che tra le principali fonti di emissione degli inquinanti atmosferici vi è il traffico veicolare stradale;

ritenuto quindi opportuno adottare, sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato parte integrante della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 368 di data 4 marzo 2011, i provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare, vietando la circolazione di tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1 e Euro 2 e i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo compreso tra il 01 novembre 2014 e il 31 marzo 2015;

dato atto inoltre che ai fini della qualità dell'aria ambiente tra le misure previste dal sopra citato Allegato è ricompresa l'introduzione di diverse azioni da adottarsi dai Comuni fra cui il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui di potatura, etc.) che il Comune di Trento, con l'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana, ha già stabilito;

dato atto che nell'ambito degli interventi da porre in essere per il contenimento dell'inquinamento dell'aria urbana si ritiene necessario annoverare anche il rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà pubblica oltre che la sensibilizzazione dei cittadini al rispetto delle temperature massime degli edifici privati;

attesa inoltre la necessità di intervenire sugli autoveicoli che trasportano materiali polverosi, prescrivendone la copertura dei carichi con teli o in alternativa bagnando il materiale;

rilevato che la presente ordinanza rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.P. Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

visto il D. Lgs. n. 155 di data 13 agosto 2010 recante "Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 febbraio 2004 n. 11 e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale d.d. 23 dicembre 2010 n. 2989 e relativo Allegato parte integrante;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale d.d. 4 marzo 2011 n. 368 e relativo Allegato parte integrante;

visti gli artt. 5, c. 3, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

INVITA

tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale ed il *car-pooling*, nonché gli spostamenti in bicicletta ed a piedi; a mantenere in efficienza i dispositivi di combustione e scarico dei veicoli, a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione, in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20°C, utilizzando solo le tipologie di combustibili previste dalla legge per una corretta combustione, gestendo gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.



INVITA ALTRESI'

in caso di situazione di emergenza come definita in premessa, a non utilizzare impianti a biomassa (legna) presso le abitazioni civili dotate anche di altri sistemi di riscaldamento funzionanti a gas o a gasolio.

ORDINA

su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo del Comune di Trento l'istituzione di divieto di transito dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì nel periodo compreso fra il 01 novembre 2017 ed il 31 marzo 2018 ad:

1. ogni sorta di veicolo alimentato a benzina avente livelli di emissione classificati "EURO 0" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);
2. ogni sorta di veicolo alimentato a diesel avente livelli di emissione classificati "EURO 0" e "EURO 1" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);
3. ogni sorta di veicolo alimentato a diesel avente livelli di emissione classificati "EURO 2" non dotato di dispositivo antiparticolato omologato - F.A.P. - (vedi tabella riferimento di cui in allegato);
4. ogni sorta di motociclo e ciclomotore a 2 tempi avente livelli di emissione classificati "EURO 0" e "EURO 1" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);

ORDINA ALTRESI'

che il trasporto di carichi polverosi effettuato con qualsiasi veicolo, nell'ambito di tutto il territorio comunale, avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico;

RICORDA

che vige il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali in base a quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana;

Sono escluse dal divieto di transito le seguenti strade comunali:

- via Alto Adige (è ammessa la circolazione sulla nuova rotatoria posta in corrispondenza dell'intersezione formata dalle vie Carpenedi, Alto Adige, Palazzine, Crosare, Bolzano e Sant'Anna);
- le strade comprese nella zona industriale Spini di Gardolo - per consentire i collegamenti tra le aziende ivi insediate con via Alto Adige, S.P. 235, lo svincolo autostradale Trento Nord, via Innsbruck e via S. Sebastian;
- via San Rocco (da inizio centro abitato Trento posto sulla S.S. 349 a Via Galassa), via Galassa (tratto compreso tra via De Riccabona e via San Rocco/via Torricelle), via De Riccabona, via Conci, via Menguzzato (tratto compreso tra via Conci e via Mach), via Mach, la rotatoria di via di Madonna Bianca (Trento sud) e via dei Marinai d'Italia, al solo scopo di consentire il collegamento tra la S.S. 349 della Val d'Assa e Pedemontana Costo (Fricca) e la tangenziale sud;
- via Sanseverino (tratto compreso tra via Monte Baldo e accesso a tangenziale ovest in prossimità dello svincolo di Ravina) per permettere l'utilizzo del Parcheggio Monte Baldo;



- via Jedin nel tratto compreso tra la rotatoria di accesso/recesso alla tangenziale e via Sanseverino;
- via Brescia (tratto compreso tra Strada della Gardesana per Trento e via Dos Trento) e via Dos Trento (tratto compreso tra via Brescia e rotatoria via Berlino) per consentire il collegamento tra la S.P. 85, la tangenziale ovest e l'Autostrada A 22;
- via Castel di Gardolo
- via Carpenedi;
- via Fersina, tra l'intersezione con la tangenziale sud e la rotatoria posta nei pressi di Dolomiti Energia s.p.a.;
- via di Costa S. Nicolò fino a via del Ponte, nei pressi del ponte di Ravina, allo scopo di consentire il collegamento tra l'abitato e le linee del trasporto pubblico;
- Strada di Camponzin;
- via Galassa, nel tratto compreso fra la rotatoria posta in corrispondenza dell'intersezione formata dalle vie Asiago e Tambosi e via De Riccabona, allo scopo di permettere l'accesso/recesso dall'area di parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Villazzano;
- via Caduti di Sardagna;
- via Alto Sasso, lato sud, sulla parte destinata a parcheggio compresa tra via Lodovico de Balzani e via della Toresela;

Sono nel contempo estese le limitazioni ai seguenti tratti di strade di competenza provinciale all'interno del territorio comunale:

- S.P. 204 Povo-Villazzano-SS 47 (ovvero via Tambosi, via Valnigra, via Castel di Pietrapiana, via Dallafior, via Mesiano, Strada della Valsugana);
- S.P. 131 2° tronco Maso Bolleri-Montevaccino (strada di collegamento tra Martignano e Montevaccino).

Sono esclusi dal divieto di transito i seguenti veicoli:

- ambulanze e autoveicoli adibiti a trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- veicoli adibiti a trasporto pubblico e scolastico, a trasporto pubblico da piazza e da noleggio;
- veicoli delle Forze di Polizia statale e locale, delle Forze Armate e dei Servizi di Soccorso pubblico;
- veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, pulizia strade e fognature;
- veicoli utilizzati per la distribuzione della posta;
- veicoli destinati all'assistenza domiciliare ed al trasporto dei pasti a domicilio;
- veicoli adibiti al servizio di persone portatrici di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno di legge nonché veicoli immatricolati per il trasporto collettivo dei disabili;
- veicoli delle Amministrazioni pubbliche e delle società di servizio pubblico per interventi urgenti ed inderogabili;



- autovetture con targa straniera condotti da persone residenti all'estero;
- veicoli impiegati da operatori commerciali per fiere e/o mercati che si svolgono sul territorio comunale per il solo transito dalla sede al posteggio in concessione o viceversa;
- veicoli con alimentazione elettrica, GPL, o a metano o bifuel (benzina-metano o benzina GPL) o ibridi regolarmente omologati;
- mezzi agricoli e macchine operatrici limitatamente alle operazioni improrogabili;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da malattie invalidanti e sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
- veicoli di lavoratori dipendenti in servizio presso Enti pubblici o Aziende private il cui turno di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico urbano, limitatamente al percorso tra abitazione e luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l'articolazione del turno di lavoro;
- autovetture con almeno tre persone a bordo sempre presenti durante la marcia (*car pooling*);
- veicoli di clienti di esercizi alberghieri provenienti da fuori provincia;
- veicoli a servizio dei ministri di culto per l'esercizio delle loro funzioni;
- motoveicoli e ciclomotori alimentati a diesel avente livelli di emissione classificati "EURO 2" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);

Sono temporaneamente sospese tutte le altre ordinanze in contrasto con la presente.

La Polizia Locale è autorizzata a concedere deroghe alla presente ordinanza purché limitate e compatibili con gli obiettivi del Piano di Azione provinciale, che non siano in contrasto con i provvedimenti adottati dagli altri Comuni considerati dal Piano stesso e che siano correlate ad interessi pubblici, ovvero comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 c. 13 bis del vigente Codice della Strada.

La violazione dell'obbligo di copertura o di bagnatura del carico per i veicoli che trasportano materiali polverosi è punita con la sanzione amministrativa da euro 89,00 ad euro 534,00 ai sensi del Regolamento Comunale per le Sanzioni Amministrative Pecuniarie approvato con delibera 15 gennaio 2002 n. 3 e ss.mm.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura del **Servizio Gestione Strade e Parchi** di quest'Amministrazione, dandone avviso contemporaneamente al Comando di Polizia Locale (tel. 0461 – 889111).

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

dispone che

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;



- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione, al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;
- comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;

avvisa che

contro gli inadempienti si procederà a norma di legge.

ricorda che

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

che avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n°104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa o in alternativa potrà ricorrere entro 120 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

Allegati: cartello
tabella emissioni inquinanti

Il Sindaco
Prof. Alessandro Andreatta

MC/mc

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - sede di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Polizia stradale
- Ministero degli Interni
- Ufficio relazioni con il pubblico - URP
- trentinomobilita@pec.it
- Segreteria del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trento
- Unifarm Spa
- Confesercenti del Trentino
- Confindustria - Associazione industriali della Provincia di Trento
- Dolomiti Energia SpA
- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Gestione Strade
- Automobile club d'Italia - ACI - Sede di Trento
- Ufficio Protocollo
- confcommercio
- anmil
- appa
- comuni trentini



- ufficio stampa tn
- Ufficio Reti Tecnologiche
- POLI FERNANDO
- Servizio urbanistica e ambiente
- Segreteria APSS - 118
- Set Distribuzione Spa
- PAT - Servizio trasporti pubblici
- PAT - Ufficio di Gabinetto del Presidente
- Ufficio Mobilità
- DEGASPERI CAMILLO
- PELLEGRINI ARMANDO
- Nardelli Matteo
- Turrina Eliana
- VETTORI TIZIANO
- Friz Andrea
- Circoscrizione Gardolo
- Circoscrizione Oltrefersina
- Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara
- Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
- Circoscrizione Meano
- Circoscrizione Bondone
- Circoscrizione Sardagna
- Circoscrizione Ravina Romagnano
- Circoscrizione Argentario
- Circoscrizione Mattarello
- Circoscrizione Villazzano
- Circoscrizione Povo
- Segreteria Decentramento
- Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento - Confartigianato
- Saltori Andrea ttespa urbano
- viabilità ttespa
- Ufficio relazioni con il pubblico - URP
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Consorzio Trentino Autonoleggiatori
- Cooperativa Servizio Taxi Trento Scarl
- BENESPERI CLAUDIA